



Regione Piemonte

Provincia di Biella

COMUNE DI SOSTEGNO

AVVISO PUBBLICO

FONDO SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE DALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE COMMERCIALI E ARTIGIANALI OPERANTI NEL COMUNE DI SOSTEGNO

DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020

ARTICOLO 1 - CONTESTO E FINALITÀ DELL'AVVISO

VISTI i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono che: "65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione. 65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147";

VISTA la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell'Accordo di Partenariato tra Italia e Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l'altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un'inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale;

VISTA la delibera del CIPE n. 52 del 2018, con la quale si è preso atto, tra l'altro, degli esiti del complessivo procedimento di selezione delle aree interne, tra le quali ripartire i finanziamenti nazionali disponibili a legislazione vigente, su proposta delle singole Regioni interessate;

VISTO il DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali

e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020;

VISTA la delibera n.101 del 23.12.2020, con al quale la Giunta Comunale ha preso atto delle disposizioni dettate dal DPCM 24/9/2020, attivando l'azione di sostegno prevista dall'art. 4, comma 2, lettera a), prevista dal decreto;

Il presente Avviso è volto a fornire una tempestiva risposta alle piccole e micro imprese **anche al fine di fronteggiare le difficoltà correlate all'epidemia di COVID19**, semplificando i tempi, la complessità del processo di istruttoria e di erogazione secondo l'indirizzo in tal senso disposto del DPCM sopra richiamato. L'Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.

ARTICOLO 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari a euro 21.727,00 a valere sulla quota della prima annualità di cui al DPCM sopra citato.

Comune	2020	2021	2022
SOSTEGNO	21.727,00	14.485,00	14.485,00

L'erogazione dei contributi verrà effettuata successivamente al ricevimento ed accreditamento degli stessi al Comune di Sostegno.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO

1. Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108;
2. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il **Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA)**, pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune di Sostegno assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.
3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.
4. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

ARTICOLO 4 – SOGGETTI BENEFICIARI

1.1 beneficiari del presente Avviso sono le piccole e micro imprese di cui al decreto* del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005 - che:

- svolgono, alla data di presentazione della domanda, attività economiche in ambito **commerciale, artigianale, agricolo** (iscritte all'albo delle Imprese artigiane) attraverso un'unità operativa (unità locale) ubicata nel territorio del Comune di Sostegno;
- sono regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane e risultino attive al momento della presentazione della domanda;

- abbiano sede legale o operativa nel Comune di Sostegno;
 - non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;
 - sono in regola con i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.
 - non sono debentrici nei confronti del Comune di Sostegno alla data del 31/12/2019 oppure nel caso abbiano debiti nei confronti del Comune di Sostegno siano disponibili a compensare il debito con il contributo spettante purché dichiarato all'atto della domanda, **pena la restituzione degli aiuti e l'esclusione dai contributi** per la seconda e terza annualità del piano.
2. Sono **espressamente escluse** dalla partecipazione al presente bando le seguenti categorie economico/produttive:
- Tutte le attività svolte in regime di libera professione;
 - Attività ed imprese del settore Finanziario e Assicurativo e di intermediazione mobiliare;
 - Società per Azioni;
 - Esercizi di Sale Giochi, Compro Oro, Call center e internet point;
 - Farmacie;
 - Cod. ATECO 92.00.02 gestione apparecchi che consentono vincite in denaro a moneta o gettone;
 - Cod. ATECO 92.00.09 altre attività connesse a lotterie e scommesse;
- *ai sensi della vigente normativa si definisce micro-impresa l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro - si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro che esercitano un'attività commerciale o artigianale che ne faranno richiesta e soddisfino le condizioni di cui al presente bando.*

ARTICOLO 5 - AMBITI DI INTERVENTO

- a)** erogazione di **contributi a fondo perduto fino al 60%** per iniziative che agevolino la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività agricole, artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on line e di vendita a distanza, attraverso l'attribuzione alle imprese di **contributi in conto capitale** ovvero l'erogazione di **contributi a fondo perduto** per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti;
- b)** erogazione di **contributi a fondo perduto fino al 40%** per spese di gestione.

ARTICOLO 6 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

- 1.** Il contributo viene concesso nella forma del fondo perduto, secondo i seguenti criteri:
- a) ripartizione tra tutti i richiedenti aventi diritto ponderata (come indicato al punto successivo) fino al completo esaurimento dei fondi;
 - b) la ponderazione andrà effettuata in favore delle imprese in base al fatturato relativo all'anno 2019 e per le imprese iscritte nel registro delle imprese dal 1 gennaio 2020 al fatturato al 30/12/2020 suddiviso nelle seguenti 3 fasce:
 - da 1 a 30.000 euro importo **massimo di contributo 700 euro**;
 - da 30.000,01 a 60.000 euro importo **massimo di contributo 1.300 euro**;
 - da 60.000 a 100.000 euro importo **massimo di contributo 1.800 euro**;
 - da 100.000,01 euro importo **massimo di contributo 2.300 euro**.
- 2.** La somma riconosciuta a fondo perduto non potrà comunque essere superiore alle spese sostenute dai richiedenti nell'anno 2020 per far fronte a spese gestionali.
- 3.** I contributi saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse finanziarie.

ARTICOLO 7 – CUMULO

1. Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente Avviso, è prevista la possibilità di cumulo con i regimi di aiuti previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19, e ss.mm.ii., conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche dello stesso.

ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano una istanza al Comune con l'indicazione del possesso dei requisiti definiti dall'Articolo 4, secondo l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente avviso.
2. L'istanza deve essere consegnata personalmente o trasmessa con raccomandata r.r. o inviata esclusivamente a mezzo PEC (sostegno@pec.ptbiellese.it) all'indirizzo del Comune di Sostegno entro e non oltre il giorno 31/03/2021;
3. Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura e non saranno ammesse;
4. A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.
5. Pena l'esclusione, la domanda, redatta in conformità all'Allegato A, dovrà essere corredata da:
 - documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
 - documentazione da cui risulti la sussistenza dei requisiti di ammissibilità in capo all'istante: oppure nel caso la domanda sia effettuata da un Centro Fiscale autorizzato
 - attestazione rilasciata da soggetti deputati alla presentazione di dichiarazioni fiscali, firmata digitalmente, da cui risulti la sussistenza dei requisiti di ammissibilità in capo all'istante.
6. Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
7. È **ammissibile una sola richiesta di contributo**. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

ARTICOLO 9 - VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.

Ricevibilità e ammissibilità

1. Il Responsabile del Procedimento procede al controllo dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:
 - presentazione entro i termini di scadenza;
 - presenza della domanda, redatta in conformità all'Allegato A e firmata dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
 - presenza di documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
 - presenza dell'attestazione rilasciata da soggetti deputati alla presentazione di dichiarazioni fiscali, firmata digitalmente, da cui risulti la sussistenza dei requisiti di ammissibilità in capo all'istante.Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il RUP assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni. *Istanze ammissibili*
2. Al termine dell'esame di ricevibilità e ammissibilità, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e di quelle irricevibili/inammissibili;

3. Nel caso le risorse disponibili siano inferiori a quelle spettanti alle istanze ammissibili, **sarà data priorità** alle attività economiche maggiormente colpite dai provvedimenti restrittivi statali e regionali durante l'emergenza COVID-19, secondo l'ordine che segue:

a) pubblici esercizi (bar, ristoranti ed esercizi similari);

b) estetisti;

c) parrucchieri;

d) attività economiche (artigiani, commercianti) che hanno subito restrizioni durante il periodo di emergenza;

e) attività ricettive extra-alberghiere;

4. Al termine della procedura valutativa, il Responsabile del Procedimento procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo, ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse e irricevibili/inammissibili.

Eventuali somme residue verranno ridistribuite alle attività aventi diritto.

La conclusione dell'attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine di 60 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.

ARTICOLO 10 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA

1. Il Responsabile del Procedimento, ricevuti gli esiti definitivi sulla valutazione delle domande di ammissione da parte del responsabile dell'istruttoria, con appositi provvedimenti approva l'elenco delle domande:

- ammissibili a contributo;

- non ammissibili per carenza di risorse;

- irricevibili/inammissibili con indicazione delle motivazioni per le quali le domande non sono da considerare irricevibili/ammissibili.

2. I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito del Comune di Sostegno.

3. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

4. Ai soggetti proponenti le istanze ammesse a finanziamento è data comunicazione diretta o scritta, tramite PEC, dell'ammontare dell'importo del contributo riconosciuto, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n. 234/2012 ed adeguato ai sensi dell'art. 69 del D. L. 19 maggio 2020 n. 34.

5. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, per consentire la conferma della registrazione sul RNA, il beneficiario, pena la decadenza dai benefici, deve confermare con apposita comunicazione la volontà di accettare il contributo.

6. A ciascun intervento sarà assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP), che sarà comunicato dal Comune.

ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La liquidazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione, mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda, a seguito dell'approvazione degli elenchi delle domande ammissibili.

ARTICOLO 12 – GESTIONE DELL'INTERVENTO

1. La gestione del presente intervento avverrà ad opera del RUP del Comune di Sostegno supportato da idonea assistenza tecnica.

ARTICOLO 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

1. Il presente Avviso ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune.
2. Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste tramite invio all'indirizzo mail: sostegno@ptb.provincia.biella.it oppure telefonando allo 015/762903.
3. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e nel GDPR Reg. UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura di manifestazione di interesse in essere.
4. Il titolare del trattamento è il Comune di Sostegno nella persona del suo Sindaco pro-tempore; il responsabile del trattamento dei dati è il Vice Segretario dott. Piero Gaetano Vantaggioato.

ARTICOLO 14 – OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

1. Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:
 - a) archiviare e conservare tutta la documentazione nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
 - b) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente avviso;
 - c) presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
 - d) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo Articolo 15;
 - e) comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
 - f) rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione.

ARTICOLO 15 – CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica a campione da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente.

ARTICOLO 16 – REVOCHE

1. Nel caso in cui il beneficiario non produca la documentazione richiesta entro i termini assegnati, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.
2. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni.
3. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

ARTICOLO 17 – INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE DI ACCESSO

1. In osservanza delle disposizioni di cui alla Legge n.241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, si comunica quanto segue:
il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di scadenza per la presentazione delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
-gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso il Comune di Sostegno.

2. Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni o entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

ARTICOLO 18 - TUTELA DELLA PRIVACY

1. Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati" (GDPR).

ARTICOLO 19 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il titolare del procedimento è il Comune di Sostegno; il Responsabile del Trattamento e Responsabile del Procedimento è il Vice Segretario dott. Piero Gaetano Vantaggiato.

Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: rag.sostegno@ptb.provincia.biella.it.

ARTICOLO 20 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Sostegno che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.

In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive.

Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune di Sostegno.